Protesti - Cancellazione e annotazione

Si può chiedere la **cancellazione per avvenuto pagamento** dal Registro Informatico dei Protesti, presentando formale istanza al Presidente della Camera di Commercio, se si è provveduto, entro 12 mesi dalla data di levata del protesto, al pagamento della **CAMBIALE** o del **VAGLIA CAMBIARIO** protestato, unitamente agli interessi maturati ed alle spese per il protesto (art. 4 della legge 77/55).

Il debitore che provveda al pagamento oltre i 12 mesi non ha diritto alla cancellazione ma può richiedere l'**annotazione** dell'avvenuto pagamento nel citato Registro Informatico.

Può essere altresì richiesta la cancellazione per illegittimità o erroneità da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto illegittimamente o erroneamente, nonché dai Pubblici Ufficiali levatori o dalle Aziende di Credito qualora abbiano proceduto illegittimamente o erroneamente alla levata del protesto.

A seguito di avvenuta riabilitazione (art. 17 L. 108/1996) si ottiene la cancellazione per riabilitazione.

La riabilitazione è accordata dal Presidente del Tribunale su istanza dell'interessato, a condizione che il debitore protestato abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e che sia trascorso un anno senza ulteriori protesti. Il protesto può essere riferito anche ad assegni. Con l'art. 23 del D.lgs. n. 149/22 (che ha modificato l'art. 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108) è stata attribuita anche al notaio la competenza di disporre la riabilitazione del debitore protestato con atto notarile, che costituisce titolo, al pari del decreto del presidente del Tribunale, per la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal relativo registro informatico. La cancellazione definitiva dei dati dal Registro Informatico dei Protesti si ottiene, quindi, presentando istanza al Presidente della Camera di Commercio, unitamente al provvedimento di riabilitazione.

Il Presidente del Tribunale, su istanza del debitore che sia parte offesa del **delitto di usura**, può, con decreto non impugnabile, disporre la sospensione della pubblicazione, ovvero la cancellazione del protesto levato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte dell'imputato del predetto delitto, direttamente o per interposta persona, quando l'imputato sia stato rinviato a giudizio (art. 18 L. 108/1996).

MODULISTICA PROTESTI

Contatti
Unità organizzativa
Protesti - Imperia
Responsabile
Rag. Simonetta Ciccarelli
Telefono
0183-793257 - 0183-793229 - 0183-793258 - 0183-793225
Email
protesti.im@rivlig.camcom.it
Note
Dirigente "Area Servizi per l'impresa e Regolazione del mercato": Dott.ssa Susanna Alinghieri Responsabile del Servizio "Regolazione del mercato": Dott.ssa Eleonora Donatiello Responsabile Ufficio "Regolazione del mercato" - sede di Imperia: Rag. Simonetta Ciccarelli

Unità organizzativa
Protesti - La Spezia
Responsabile
dott.ssa Lucia Boracchia
Telefono
0187-728269 - 0187-728244
Email
protesti.sp@rivlig.camcom.it
Note
Dirigente "Area Servizi per l'impresa e Regolazione del mercato": Dott.ssa Susanna Alinghieri Responsabile del Servizio "Regolazione del mercato": Dott.ssa Eleonora Donatiello Responsabile Ufficio "Regolazione del mercato" - sede La Spezia: Dott.ssa Lucia Boracchia

Unità organizzativa
Protesti - Savona
Responsabile
Rag. Dario Cavanna
Telefono
019-8314227 - 019-8314243
Email
protesti.sv@rivlig.camcom.it
Note
Note
Dirigente "Area Servizi per l'impresa e Regolazione del mercato": Dott.ssa Susanna Alinghieri.
Responsabile del Servizio "Regolazione del mercato": Dott.ssa Eleonora Donatiello.
Responsabile Ufficio "Regolazione del mercato - sede di Savona: Rag. Dario Cavanna.

Stampa in PDF
PDF
Ultima modifica
Ven 14 Mar, 2025
Condividi
Reti Sociali
Quanto ti è stata utile questa pagina?
Average: 3.3 (4 votes)
Aliquota

